

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1489

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAL CANTON MARIA PIA, BONTADE MARGHERITA, COCCO MARIA,
CONCI ELISABETTA, GENNAI TONIETTI ERISIA, MARTINI MARIA
ELETTA, MIOTTI CARLI AMALIA, CATTANEO PETRINI GIANNINA,
SAVIO EMANUELA, TITOMANLIO VITTORIA**

Presentata il 20 giugno 1964

Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'infanzia abbandonata, che nel corso dei secoli ha sempre preoccupato le persone socialmente più sensibili, è oggi più vivo che mai.

Sociologi e psicologi — attraverso ben meditati studi — hanno dimostrato, in modo incontrovertibile come sia indispensabile allo sviluppo armonico della personalità del bambino, crescere nel naturale ambiente familiare, il solo che consente uno sviluppo psichico sano ed un'affettività normale. È evidente che la famiglia, cui spetta il diritto-dovere, ribadito fermanente dalla dottrina cristiana, dell'educazione della prole, è insostituibile in questa sua funzione primaria.

Del pari inoppugnabile è il diritto del bambino a crescere, tutelato da una soddisfacente situazione giuridica, in ambiente che, come abbiamo detto, favorisca lo sviluppo della sua personalità fisico-psichica. Diritti sanciti anche, come è noto, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo approvata all'unanimità dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959.

Essa dice testualmente:

1) il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati dalla presente Dichiarazione. Questi diritti devono essere riconosciuti a tutti i fanciulli senza eccezione, senza distinzioni o discriminazioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di censo, di nascita o di altra condizione relativa al fanciullo stesso o alla sua famiglia;

2) il fanciullo deve godere di una speciale protezione; disposizioni legislative o altri provvedimenti devono garantirgli possibilità e facilitazioni perché egli possa svilupparsi in modo sano e normale fisicamente, intellettualmente, moralmente, spiritualmente e socialmente in condizioni di libertà e di dignità.

Nell'approvazione di leggi relative a questo fine, l'interesse superiore del fanciullo deve essere determinante;

3) il fanciullo ha diritto, fin dalla nascita, ad un nome e ad una cittadinanza:

4) il fanciullo ha diritto alla sicurezza sociale...;

5) il fanciullo ... ha diritto alle cure speciali richieste dal suo stato;

6) il fanciullo, per lo sviluppo armonico della sua personalità, ha bisogno di amore e di comprensione. Egli, nel limite del possibile, deve crescere sotto la custodia e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in una atmosfera di affetto e di sicurezza morale e materiale. La società e le autorità competenti hanno il dovere di occuparsi, in modo particolare, dei fanciulli senza famiglia e di quelli che non hanno mezzi sufficienti di sussistenza... ».

La nostra Costituzione così si esprime: « È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio (articoli 147, 148, 261 del Codice civile).

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti (articoli 400, 433, 448 del Codice civile).

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima (articolo 250 del Codice civile).

L'insostituibilità della famiglia (come afferma il Menichella), della sua atmosfera di sicurezza, di affetto, di stabilità di vincoli esclusivi e profondi, oltre che essere ribadita dalla dottrina e dalla morale cattolica, da documenti etico-sociali di valore universale, dalla nostra Costituzione, rappresenta oggi un'acquisizione delle scienze mediche, biologiche e psico-pedagogiche, acquisizioni cui si è pervenuti negli ultimi decenni soprattutto attraverso la scoperta delle gravi conseguenze di ordine psico-fisico, provocate alla personalità del bambino prima e dell'adulto poi, dalla mancanza delle cure materne e paterne nelle prime età della vita. Allorché un bambino viene allevato al di fuori di un ambiente familiare, anche se si dispone di organizzazioni perfette e di ambiente e personale specializzato, il suo sviluppo fisico è spesso stentato, ma quello che più conta la psiche viene rapidamente compromessa, sia pure con grado diverso di recupero da caso a caso.

Le comunità di lattanti « sani », i brefotrofi, gli orfanotrofi, sono in realtà delle comunità di malati del soma e della psiche.

Non solo all'estero (Spitz, Bowlby, Roudinesco, ecc.), ma anche in Italia (Colombo, Tauber, Santoro, Menichella), si è rilevato il ritardo mentale dei lattanti e bambini dei primi anni in ambiente di spedalizzazione, si sono rilevati i danni derivanti dai cambi

di nutrice e di personale di assistenza (Dell'Antonio), si sono osservate intere comunità di bambini più grandi enurelici, imbiti, con vere manifestazioni psicopatiche.

Il danno fisico e psichico derivante dalla carenza di cure familiari inizia dai primi giorni di vita e dopo pochi mesi può essere già gravissimo.

Il dottor Bowlby, che, per conto dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha condotto uno studio sui bambini senza focolare, è giunto a delle conseguenze e a risultati degni della massima attenzione, e ciò dopo aver discusso con i più autorevoli specialisti sia sui principi direttivi della salute mentale dei bambini, sia sui metodi per assicurare l'integrità. Egli afferma « che l'evidenza dei fatti è tale che non può lasciare adito a dubbi sull'affermazione generale: la carenza prolungata di cure materne provoca nel bambino piccolo dei danni non soltanto gravi, ma anche durevoli, che modificano il suo carattere e intaccano così tutta la sua vita futura ». Ciò si riscontra soprattutto « nella seconda metà del primo anno di vita » e anche antecedentemente, specie fra i tre e i sei mesi. Afferma, inoltre, che si ha ragione di ritenere che « la separazione di un bambino dalla propria madre (o da un'altra figura materna) sia il principale fattore eziologico della delinquenza ».

« E per finire dobbiamo insistere — sono parole di Corfab — che i danni recati alla personalità dalla carenza materna nei primi anni di vita non vengono mai compensati né guariti dall'ulteriore ritorno nella collettività e nella famiglia ».

I più recenti studi hanno confermato anche il valore della figura paterna che assume con il progredire dell'età del bambino, un'importanza sempre più rilevante.

Tra le moltissime citazioni di scienziati avvaloranti tali affermazioni, riportiamo solo quella di Winnicott e Britton: « senza una persona che si interessi in modo particolare ai suoi bisogni, il lattante non può scoprire il rapporto con la realtà esterna. Senza una persona che gli dia le necessarie soddisfazioni istintive, egli non può scoprire il proprio corpo né crearsi una personalità integrata. Senza un ben preciso ambiente umano e fisico da poter conoscere, egli non può scoprire quanto le sue idee aggressive non riescano in realtà ad essere distruttive e non può quindi chiaramente distinguere la fantasia dalla realtà ».

La privazione di cure materne quindi danneggia il bambino dal primo giorno di vita;

peraltro, dallo studio dei pediatri e dei psicologi dell'infanzia possono più o meno caratterizzarsi cinque diverse età con inerenti diverse reazioni alla carenza di cure parentali.

Da 0 a tre mesi le cure materne purché affettuose, tecnicamente adeguate e quantitativamente sufficienti, possono essere erogate non solo dalla madre o dalla vice madre, ma anche da personale ruotante di un'istituzione. Il danno che può avere il bambino da tale ultima soluzione esisterà sempre, ma sarà poco apprezzabile specie con gli attuali mezzi di indagine. È ovvio, comunque, che anche in tale età, la presenza della madre è utile al figlio, proprio per un altro fattore: l'allattamento materno la cui mancanza proprio da 0 a tre mesi è più sentita. È ovvio, inoltre, che la presenza della madre determina più facilmente le condizioni necessarie, perché le cure materne siano valide e cioè: affettuosità, tecnicità, sufficienza.

Da 3 a 6 mesi, invece, il bambino ha acquistato già la capacità di riconoscere la persona che gli prodiga le cure: crea perciò un rapporto affettivo facilmente se una sola persona si cura di lui adeguatamente; viene già disturbato nell'acquisizione di detto rapporto dal cambio delle persone, anche se queste sono tecnicamente idonee ed affettuose.

La vita in un'istituzione diviene perciò una vita *sui generis*, forse non ancora profondamente alterata, ma comunque diversa da quella familiare.

Inoltre, lo stesso sviluppo dell'individualità del nuovo essere comincia a determinare la disparità di un trattamento affettivo da parte delle puericultrici, per cui queste tendono ad identificare la loro figura materna nella madre di uno e non di tutti gli assistiti. Tale identificazione è spesso reciproca, per cui il bambino comincia ad essere in stato di relativa sofferenza quando non è in servizio la persona affettivamente più legata.

Tra 6 mesi e 2 anni e mezzo l'identificazione della figura materna è già avvenuta. Il bambino è in grado di svilupparsi solo vicino alla madre o alla vice madre, che non può essere sostituita da altro personale tecnicamente capace.

Le cure materne elargite a rotazione da diverse persone non sono apprezzate, ma, se è possibile l'espressione, vanno in gran parte sprecate. Tale spreco, però, avviene solo nelle migliori istituzioni e spesso nei centri sperimentali ove il costo del servizio non è calcolato; in via normale, anche in buoni istituti, vi è carenza quantitativa di cure.

Comunque il danno provocato dall'assenza della madre o della vice madre in questi primi due anni e mezzo di vita è difficilmente calcolabile ed il recupero, che si osserva immediatamente dopo l'adozione di un bambino istituzionalizzato, da parte di coniugi educativamente capaci, è accertabile solo per quel che concerne i testi di sviluppo (linguaggio, motricità, campo affettivo) e non per quanto riguarda i più difficili campi del carattere, dell'affettività e dell'adattabilità sociale. In tale età, dunque, l'assistenza deve assolutamente essere svolta direttamente da una sola persona che possibilmente abbia preso dimestichezza con il bambino non dopo i 6 mesi.

Da 2 anni e mezzo a 5 e 6 anni il bambino sente il suo rapporto con la madre in maniera più razionale e meno istintiva. Diviene maggiormente importante la coerenza del genitore o del suo facente funzioni che la sua presenza continua.

In quest'età la nozione del tempo è già meno vaga e l'abbandono, ad esempio, in un nido giornaliero o in un asilo, non determina nel bambino che lo subisce delle gravi crisi di disperazione e di depressione: purché naturalmente il genitore sia coerente nel tornare a riprenderlo e purché l'educatore riesca ad interessare il bambino nelle ore in cui questo è lontano dalla madre.

In questo periodo il bambino tende ad avere rapporti pluripersonali e diminuisce per lui l'assoluta preminenza del solo rapporto con la madre. Le istituzioni si trovano inoltre in una favorevole condizione giacché in questo periodo il bambino è molto più autonomo: mangia da solo, non sporca, sente la disciplina di gruppo.

Perciò la vita in una collettività non è impossibile e può svolgersi senza eccessivo danno per il bambino a condizione che esso non sia stato già rovinato dalla istituzionalizzazione o dall'abbandono nel periodo precedente. In questo caso egli ha bisogno di cure materne individuali ed il perdurare dell'istituzionalizzazione aggraverebbe il suo male.

È quindi evidente la necessità che la comunità, come deve sforzarsi per assicurare a ciascun bambino l'allevamento e l'educazione da parte dei genitori legittimi o naturali nei limiti della difesa della famiglia legittima, così deve impegnarsi a fondo per procurare una famiglia a ciascun bambino privo della propria famiglia naturale o figlio di genitori incapaci di educarlo.

Come sarebbe assurdo che, esistendo minorazioni fisiche esse non venissero curate con gli idonei presidi terapeutici, così è oltre-

modo strano che, esistendo una minorazione sociale, la comunità cerchi di sostituire mezzi artificiali (brefotrofi, collegi) alle famiglie mancanti e non segua — in senso assoluto — il principio che a mancanza di famiglia si può supplire solo dando una famiglia nuova. Nello stesso tempo i « limiti » ed il « fine » della sicurezza sociale da fornire al minore abbandonato sono dati da una « famiglia idonea ».

Ora, purtroppo, la comunità non si è posta questo problema in senso assoluto, non ha cercato una famiglia per minori abbandonati, ma si è accontentata di accettare alcune proposte di privati di formare famiglie sostitutive, cui non ha offerto in genere, non solo la necessaria collaborazione economica, l'assistenza spirituale ed educativa, ma neppure l'opportuna protezione giuridica.

In questa maniera la comunità è rimasta con un numero ancora troppo rilevante di minori senza famiglia, attualmente ospitati nei brefotrofi, negli orfanotrofi, negli istituti educativo-assistenziali in genere.

Per ciascuno di questi minori l'assistenza pubblica spende a volte una cifra che corrisponde al reddito medio di 4 cittadini ed al reddito di almeno 20 cittadini diseredati delle zone depresse.

* * *

Per un'organica visione del problema il settore dei minori in stato di totale abbandono si potrebbe suddividere, essenzialmente, nelle seguenti categorie:

1) illegittimi non riconosciuti o esposti, i cui genitori naturali possono essere totalmente sconosciuti o noti soltanto alle Direzioni degli istituti provinciali di assistenza alla infanzia, tenute per legge al segreto circa l'identità dei genitori stessi;

2) orfani di entrambi i genitori, privi di ogni assistenza familiare da parte di parenti o affini;

3) figli di genitori incorsi entrambi nella perdita o nella decadenza della patria potestà, privi di adeguata assistenza familiare da parte di parenti o affini;

4) figli, naturali o legittimi, di genitori che di fatto li hanno abbandonati, ricoverandoli in un istituto di assistenza e non interessandosi adeguatamente di loro.

Se si prescinde dagli illegittimi e, in parte, dagli orfani, non è possibile, purtroppo, definire esattamente la consistenza numerica delle varie categorie, poiché mancano rilevazioni statistiche specifiche. Tuttavia i dati di cui si può disporre bastano a dare un'idea glo-

bale, se pure largamente approssimativa, delle dimensioni sociali del fenomeno dell'infanzia abbandonata.

Per quanto riguarda gli illegittimi, essi sono divisi in illegittimi esposti o non riconosciuti ed in illegittimi riconosciuti da uno o da entrambi i genitori. Tale distinzione giuridica non sempre risponde ad una distinzione reale riguardante lo stato di abbandono, in quanto vi sono degli esposti seguiti dai genitori naturali e, perciò, non in reale stato di abbandono e degli illegittimi riconosciuti e poi successivamente posti dal genitore in stato di parziale o totale abbandono.

I dati statistici ufficiali non riflettono perciò il numero reale dei minori in stato di abbandono: esso è, comunque, molto maggiore del numero degli esposti.

D'altronde molti minori che figurano figli naturali riconosciuti da un genitore solo o addirittura non riconosciuti, sono figli di una coppia più o meno stabile, che vive *more uxorio* e che non può legarsi in matrimonio per precedente vincolo.

Esiste, pertanto, per essi uno stato di abbandono giuridico e non reale, essi vivono in una famiglia pur non potendo vantare dei pieni diritti giuridici nei confronti di essa.

Vi sono, perciò, nella realtà varie categorie di minori illegittimi:

a) illegittimi non riconosciuti in stato di abbandono;

b) illegittimi non riconosciuti seguiti dai genitori naturali;

c) illegittimi riconosciuti ed allevati dal genitore che ha eseguito il riconoscimento;

d) illegittimi riconosciuti da uno dei genitori (o addirittura non riconosciuti) ma viventi nella famiglia dei due genitori;

e) illegittimi riconosciuti e poi parzialmente o totalmente abbandonati alla pubblica e privata assistenza.

Seguire dai dati ufficiali statistici tutte queste categorie di minori è impossibile e ci si deve spesso contentare, per valutare perfettamente i fenomeni, di considerazioni indirette.

Le nascite illegittime sono enormemente diminuite negli ultimi 70 anni; si passa da circa 76.000 illegittimi all'anno, negli anni 1891-1900 a circa 22.000 illegittimi nell'anno 1960. Mettendo in relazione queste cifre con il numero delle nascite, si vede che le nascite illegittime sono diminuite del 70 per cento, mentre la natalità generale è diminuita del 50 per cento.

Parallelamente alla diminuzione di illegittimi si ha un aumento percentuale dei ri-

conoscimenti alla nascita da parte delle madri. Si passa dal 78 per cento per gli anni 1956-58, all'85 per cento circa per gli anni 1955-57 ed attualmente tale percentuale si deve ritenere, notevolmente superata.

La diminuzione dell'illegittimità si è avuta quasi esclusivamente nei comuni capoluoghi dove, sempre per i gruppi di anni 1936-38 e rispettivamente dal 1955-57, si è passati dal 93,7 e 46,6 nel Mezzogiorno, mentre i nati illegittimi nei piccoli centri sono passati appena da 33 a 23 su 1.000 nati vivi nel nord e da 24 a 20 nel Mezzogiorno.

Però, alla luce di ben meditate considerazioni, non si può dare un significato assolutamente positivo a questa diminuzione dovuta nella massima parte a pratiche anticoncezionali e ad aborti.

Ciò che risulta da un attento studio sul fenomeno della natalità illegittima divisa per regioni e per categorie è che: « Le migliorate forme assistenziali a favore degli illegittimi non hanno indotto ad un aumento dell'illegittimità; proprio le regioni dove massima è l'assistenza agli illegittimi e dove massima la spesa, sono quelle ove l'illegittimità è maggiormente caduta. La migliorata assistenza dunque non ha aumentato l'illegittimità, ma non è stata, purtroppo, neanche in grado di diminuire gli aborti; ha solo prodotto un aumento dei riconoscimenti, dove essa si è inserita su una compagine sociale estremamente misera.

Limitare l'assistenza all'illegittimo, quindi, sotto il pretesto, tante volte addotto, che una migliore assistenza della madre nubile e del figlio o, peggio, che una buona sistemazione dei minori in famiglie adottive induce i genitori a procreare con più facilità un illegittimo, è concetto, oltre che inumano, assurdo eticamente e assolutamente falso anche sul piano pratico. Si può e si deve quindi aumentare l'assistenza agli illegittimi. La conoscenza di una possibilità assistenziale per un eventuale figlio non indurrà alcuno ad un rapporto sessuale extraconiugale, potrà solo indurre in alcuni casi una madre a seguire il figlio e, in rari casi, a scongiurare un aborto.

In Italia nascono ogni anno più di 20.000 illegittimi ed è prevedibile un'ulteriore diminuzione nei prossimi anni. Su questi: 17.000 sono figli naturali riconosciuti e 3.000 circa vengono denunciati come figli di ignoti.

Per Roma un'indagine fatta dal Vitetti per l'anno 1953 e successivi, ha portato i seguenti risultati:

su 3.000 figli illegittimi non riconosciuti alla nascita ne vengono riconosciuti in seguito

circa 1.000, affidati circa 1.500, ne muoiono o sono non affidabili circa 500.

Per gli illegittimi riconosciuti da un genitore (di solito è la madre) è interessante esaminare i seguenti dati:

attualmente (dati del 1960) sono in assistenza in tutta Italia 178.264 minori illegittimi da 0 a 14 anni: di questi oltre 100.000 (esattamente 101.201) tramite i brefotrofi o nell'interno dei brefotrofi stessi (8.699) o in maggioranza presso affidatari o collegi (92.502); gli altri 77.063 presumibilmente sono lasciati, mediante sussidi, alle madri. Questi ultimi poi o vivono presso le madri o sono dalle madri affidati ad altri.

Nel complesso questi 178.264 minori possono essere considerati pari a circa la metà dei nati illegittimi negli ultimi 15 anni e pari ai due terzi degli stessi, detratti i morti (circa il 7-15 per cento, a seconda degli anni) e gli affiliati o adottati (circa 4.000 l'anno).

In pratica cioè un terzo degli illegittimi (circa 80.000) non sono sotto assistenza pubblica, neppure parziale (madri benestanti o convivenze *more uxorio*).

Dei 101.201 in assistenza presso i brefotrofi, detratti 21.112 non riconosciuti e 8.367 lattanti riconosciuti (che in genere sono con la madre, anche dopo il riconoscimento ed anche dopo trascorso il periodo di allattamento. La loro distribuzione, se prevalentemente in collegi o presso affidatari, dipende da criteri assistenziali locali e dall'età del minore. E da ritenere che siano in prevalenza quelli ricoverati.

Questi ultimi fanno parte degli 87.594 minori abbandonati o poveri che risultano dalla statistica degli istituti di ricovero.

Si può calcolare in base all'esperienza che su circa 1.000 casi la grande maggioranza (circa l'80-85 per cento) sono seguiti dalle madri, naturalmente più o meno efficacemente; presso gli affidatari contadini molto meno (circa il 40-50 per cento) per le difficoltà dei viaggi, per i difficili rapporti con la famiglia degli affidatari, per la necessità di portare doni e contributi.

Probabilmente circa 20.000-30.000 minori sono degli abbandonati reali anche dopo il riconoscimento. Il riconoscimento ha reso anzi quasi impossibile per essi il collocamento in famiglie affilianti o adottive. Anche, però, quelli seguiti dalle madri in collegi fanno parte dell'infanzia infelice, per essi, infatti, si può parlare di uno stato di parziale abbandono; essi hanno dei contatti sporadici con una madre, ma non godono di una situazione familiare sia pure incompleta.

In sintesi, senza considerare lo stato civile dei minori, ma il loro stato di abbandono, possiamo dire che negli ultimi 15 anni, esclusi i morti nei primi anni di vita, tra i minori concepiti al di fuori del matrimonio ogni anno:

1/5 (cioè circa 20.000) nasce illegittimo. Di questi:

1/3 (cioè circa 7.000) vengono legittimati o riconosciuti dalla madre ed allevati dalla stessa nella propria famiglia di origine o con convivenza *more uxorio* o con il proprio lavoro senza dipendere dall'assistenza pubblica;

2/3 (cioè circa 14.000) vengono assistiti a carico delle provincie.

Di questi:

1/3 o poco meno (forse 4.000) vengono successivamente adottati o affiliati;

1/3 (cioè circa 5.000) sono in stato di parziale o totale abbandono, affidati cioè alla pubblica assistenza, di cui alcuni seguiti dalle madri, altri non seguiti.

Tra questi ultimi minori i non riconosciuti sono una vera minoranza; non certo più di alcune centinaia l'anno, almeno relativamente a quelli che hanno raggiunto l'età della scuola; e comunque spesso si tratta di soggetti non affidabili in famiglia per imperfezioni fisiche o psichiche.

Sono i minori riconosciuti e poi abbandonati che riempiono gli orfanotrofi.

Da considerare poi le diverse migliaia di bambini orfani privi di qualsiasi cura ed affetto familiare, costretti a subire, giorno per giorno le deleterie conseguenze di tale privazione.

DELL'ADOZIONE

Dall'analisi sopra riportata è evidente come in Italia siano scarsamente diffuse l'adozione e l'affiliazione i soli due istituti che consentono di formare una famiglia legale o, comunque, uno stato pseudo-familiare.

La fondamentale ragione di questa scarsa applicazione è la conseguenza dell'inadeguatezza ai bisogni dei due istituti giuridici: essi infatti nacquero per compiti diversi da quelli che hanno dovuto svolgere in seguito, adattati a ciò dalla buona volontà dell'operatore assistenziale o dall'esecutore della legge.

L'istituto per l'adozione già conosciuto dai Babilonesi, come attesta il codice di Hammurabi 2250 anni avanti Cristo, venne usato da-

gli Ebrei (*Sacra Bibbia*: Esodo 2,10; Genesi 48,5-8; Ester 2,7) dai Greci, dai Germanici, ecc., ma solo nella legislazione romana ebbe una precisa codificazione. Con l'adozione, infatti, venne instaurato un vero legame giuridico fra adottante e adottato anche se lo scopo era essenzialmente di carattere religioso: quello di assicurare, in mancanza dei figli legittimi, un successore alla continuità del culto degli antenati. Vennero così contemplate le due posizioni giuridiche dell'*adrogatio* e dell'*adoptio* e le funzioni di quest'ultima si allargarono nel tempo tanto da consentire la perpetuità della stirpe, la trasmissione del nome e del patrimonio.

Mentre nel Medio Evo l'istituto subì un netto declino in quanto il sistema feudale si fondava esclusivamente sulla filiazione naturale e la Chiesa ne prevedeva, in questo periodo, semplicemente l'uso possibile nelle sue decretali, l'adozione ritornò ad interessare l'opinione pubblica all'epoca della rivoluzione francese e, sempre in Francia, ricevette una regolare codificazione nel 1804.

Anche il primo codice civile italiano (1865) si rifà sostanzialmente allo schema del codice napoleonico trasferendo le principali norme francesi sull'età dell'adottante o dell'adottato, sui rapporti dell'adottato con la famiglia di origine, sul diritto alla successione, ecc., nella legge italiana.

Il regio decreto 31 luglio 1919, n. 1357, permise l'adozione degli orfani di guerra di età inferiore ai 18 anni e solamente nel 1942, con l'entrata in vigore del codice vigente, venne ammessa l'adozione di minori e il limite di età dell'adottante venne ridotto, ma solo in casi eccezionali, a 40 anni.

Le modifiche introdotte lasciarono inalterata la finalità, che ancora oggi è appunto quella di consentire alle persone senza prole una discendenza, al fine di permettergli di trasmettere il nome e il patrimonio.

A conferma di tale finalità, pur partendo da altre considerazioni, vi è chi afferma fondatamente che il mezzo ideale, per chi è privo di discendenti, di trasmettere il suo patrimonio a parenti o ad estranei, consiste nell'adottarli. Perché, equiparando anche la legge fiscale successoria la condizione dei figli adottivi a quella dei figli legittimi, con il sistema dell'adozione, la falcidia fiscale successoria si riduce enormemente.

La natura prettamente contrattuale e patrimoniale dell'attuale istituto spiega la sua intrinseca inidoneità alla sistemazione familiare dei minori in stato di abbandono.

Tale inidoneità provoca una serie di gravi inconvenienti ogni qualvolta si utilizza l'adozione al fine di dare una famiglia ad un bimbo che ne è privo.

Innanzitutto « l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto i 50 anni e che superano almeno di 18 anni l'età di coloro che essi intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, la Corte di appello può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di anni 40 e se la differenza di età tra l'adottante e l'adottato è di almeno 16 anni (articolo 291 del codice civile).

Quindi l'adozione è consentita alla persona che può essere celibe, nubile, vedova, sposata o separata: l'adottato, d'altronde, può essere parente o estraneo, maggiorenne o minore, in stato di abbandono o circondato dall'affetto dei suoi genitori naturali o legittimi.

I limiti di età richiesta sono troppo elevati, e non ultima conseguenza è l'assurdo per cui molti adottanti più che dei genitori sono dei nonni così che lo stesso bambino si trova davanti a una situazione quasi innaturale, con conseguenze negative per entrambe le parti.

Quando si è raggiunta l'età di 40 o 50 anni, dopo anni di matrimonio, i coniugi si sono creati una « vita a due », ciascuno ha i suoi interessi particolari ai quali difficilmente e serenamente rinuncia e l'adozione di un minore è quasi sempre vista come rimedio a una certa monotonia e per compensare un senso di vuoto.

Se poi l'adottante è nubile, celibe o vedovo mancherà al bambino la figura materna o quella paterna che sono, come abbiamo visto, indispensabili al suo normale sviluppo psico-fisico e alla sua socializzazione.

Oltre all'incertezza fisica dell'adottante a poter completare l'educazione del bambino fino alla sua autosufficienza, l'età avanzata non lo rende certamente atto a soddisfare le esigenze del bambino: è portato anzi ad essere indulgente, iperprotettivo con evidenti danni educativi del minore. Non ultima conseguenza è il fatto che attualmente vi sono molte più richieste di adozione di femmine, poiché in genere si ritiene che la donna provvede a se stessa molto prima dell'uomo.

Il bambino, inoltre, con l'attuale regolamentazione, viene accolto generalmente al raggiungimento dei limiti di età richiesti, per la mancanza di un'adeguata protezione della famiglia nel periodo di pre-adozione (motivo

per cui molti aspiranti adottanti desistono dal loro intento).

Ricorre poi un altro assurdo: l'adozione viene compiuta dal coniuge che ha raggiunto i limiti di età per effettuarla, talché si instaura un rapporto di doveri-diritti fra l'adottato e il coniuge più anziano — che è quasi sempre il padre adottivo — mentre non esiste nessun rapporto, almeno in campo giuridico, fra l'adottato e l'altro coniuge che non ha raggiunto tale limite (in genere madre adottiva!!!).

Se poi, nel frattempo, la madre naturale riconoscesse il bambino (la differenza di età fra i coniugi adottanti può essere notevole) avremmo un'assurda « combinazione » legale composta da adottante, madre naturale e bambino ed una famiglia affettiva composta dagli adottanti e dal bambino. Fra l'altro, tale situazione sarà fedelmente riprodotta nei vari certificati che saranno richiesti dagli interessati (le disposizioni della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, riguardano solo i documenti dello stato civile).

Inoltre abbiamo visto come l'articolo 292 vieti l'adozione alle persone che hanno discendenti legittimi o legittimati. Si ritiene cioè che *conditio sine qua non* sia la sterilità assoluta e definitiva di chi intende adottare (nel qual caso anzi l'età viene ridotta a 40 anni) o almeno una solida presunzione di impossibilità ad avere figli.

Se poi esaminiamo il codice civile, vediamo quanto siano preponderanti gli articoli che trattano questioni patrimoniali e come non vi sia un solo articolo o comma in cui il bambino sia riconosciuto come oggetto di diritti non meramente patrimoniali.

Inoltre l'articolo 294 — primo comma — precisa che « nessuno può avere più figli adottivi se non sono adottati con il medesimo atto ».

Ora si è tentato di giustificare in vari modi questa disposizione, che si trova solamente nel codice civile greco del 1940 (articolo 1570), nella legge cecoslovacca del 1928 (articolo 1) e nel codice civile del Venezuela del 1922 (articolo 269). Gli uni affermano che se fosse possibile adottare con atti successivi i già adottati avrebbero un danno patrimoniale successorio; gli altri affermano che il legislatore ha voluto evitare che persone di diversa origine e di sesso diverso potessero essere accolte nella stessa famiglia. Ai primi si può rispondere che il compito della famiglia non consiste nell'accumulare patrimoni ma nel dare una buona educazione morale e civile,

e si può ricordare che tutti gli educatori, gli psicologi, i medici, gli psichiatri ed i sociologi sono unanimi nell'affermare estremamente dannosa l'unicità del figlio e largamente benefica per lo sviluppo della personalità la presenza di più bambini.

Ai secondi vogliamo ricordare solamente che si possono adottare più bambini e di sesso diverso con lo stesso atto e non si vede dunque perché ciò non possa farsi anche con gli atti successivi, tanto più che gli adottanti avrebbero già acquisito una buona esperienza e, una precedente adozione, se fosse consentita, offrirebbe una sicura garanzia sulle loro capacità educative.

Per l'adozione di minori è richiesto il consenso del legale rappresentante del minore (articolo 296, secondo comma) ed è necessario, altresì, l'assenso dei genitori dell'adottando (articolo 297, secondo comma).

Ora, proprio non vediamo perché debba essere richiesto l'assenso dei genitori dell'adottando quando il bambino è in stato di abbandono o i genitori sono incorsi nella perdita o nella decadenza della patria potestà o sono irreperibili. In questo ultimo caso non è l'adozione che toglie loro la patria potestà, bensì una situazione precedente che non dovrebbe consentire l'esercizio dei doveri.

Il diritto, poi, dei genitori sul bambino non è diritto « assoluto di proprietà », bensì un diritto « funzione » che nasce cioè dal soddisfacimento dei doveri relativi.

Vogliamo, a questo riguardo, riportare un brano della Enciclica *Pacem in terris* di Giovanni XXIII che ha avuto universali consensi.

« L'uomo, come tale, lungi dall'essere l'oggetto e un elemento passivo della vita sociale, ne è invece e deve esserne e rimanere il soggetto, il fondamento e il fine ».

« Fondamentale diritto della persona è pure la tutela giuridica dei propri diritti: tutela efficace, imparziale, informata a criteri obiettivi di giustizia ».

« I diritti naturali *lesté* ricordati sono indissolubilmente congiunti nella stessa persona che ne è il soggetto, con altrettanti doveri ».

« È quindi compito fondamentale dei poteri pubblici disciplinare e comporre armonicamente i rapporti fra gli esseri umani in maniera che l'esercizio dei diritti degli uni non costituisca un ostacolo od una minaccia per l'esercizio degli stessi diritti negli altri, e si accompagni all'adempimento dei rispettivi doveri; ed è ancora compito loro tutelare

efficacemente o ripristinare l'esercizio di tali diritti ».

Quale diritto hanno i genitori che hanno abbandonato il loro bambino? Che senso ha affidare le sorti del bambino a coloro che non hanno provveduto alle sue più elementari necessità e gli hanno negato quelle cure che potevano garantirgli uno sviluppo sano e normale? Oggi constatiamo, purtroppo, che anche i genitori più snaturati, legittimi o naturali, hanno un vero diritto di proprietà sui loro figli: li abbandonano al brefotrofo e la società deve ricoverarli in un istituto assistenziale, passano mesi ed anni senza che essi si preoccupino minimamente di provvedere al fanciullo senza nemmeno andarlo a trovare. E se qualcuno (e sono moltissimi) vuole accogliere nella sua famiglia il bambino, i genitori devono essere ricercati e, qualora trovati, devono dare il loro assenso affinché il bambino possa veder finalmente soddisfatti i suoi diritti. Intanto non importa se il bambino istituzionalizzato, cresce meno di peso, in altezza, se è incapace di sorridere e di amare, se il suo sviluppo psico-motorio è gravemente ritardato e a volte anche irrimediabilmente compromesso se il suo quoziente intellettuale scende ai limiti dell'imbecillità; tutto ciò non ha alcun valore.

Se i genitori non vengono reperiti e se non assentono, per il bambino abbandonato nulla può essere fatto. E, d'altra parte, chi vuole accogliere nella sua famiglia un bambino, affezionarglisi ed essere amato e accetta di iniziare una lunga ed incertissima procedura e magari subire minacce e ricatti? Nessuno o pochissimi. E così il bambino abbandonato continua la tragica odissea degli « orfanelli vivi ».

Con ciò non vogliamo in nulla disconoscere l'opera preziosa e caritatevole di tanti istituti; le attuali disposizioni non consentono altro.

L'articolo 300 stabilisce che « l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge ».

L'adozione non elimina dunque i rapporti fra l'adottato e la sua famiglia di origine: verso di questa egli conserva tutti i diritti e i doveri. L'articolo 301 stabilisce solo che la patria potestà e l'amministrazione dei beni passa all'adottante.

L'adottato, poi, non acquista nessun diritto verso i familiari dell'adottante, nonché verso il coniuge che, per impedimenti legali, non ha potuto procedere all'adozione.

Gli psicologi affermano che « lasciare che un bimbo appartenga simultaneamente a due famiglie, è creare per lui una situazione falsa, che intaccherà fatalmente il suo psichismo. I genitori adottivi non potranno darsi al loro compito educativo, se vivono nel timore continuo — magari ossessivo — che il figlio acquistato, a cui si donano senza riserva, possa un giorno essere loro tolto. Per il suo equilibrio psichico, il bimbo deve essere educato in un sentimento di sicurezza interiore, che può essere trasmesso dai genitori adottivi solamente se essi stessi godono di un tale stato ».

« Un bambino non può avere due madri: ciò è impossibile. Il cuore di un bambino, di un bimbo piccolo, non può essere diviso, tagliato in due. Un bambino deve avere un padre e una madre, non di più, anche se questi non sono coloro che, spesso per leggerezza, gli hanno trasmesso la vita, la buona vita di questa terra » (Oger).

Circa l'articolo 304 dobbiamo osservare che la preoccupazione del legislatore era stata di evitare le adozioni interessate; per tale motivo « l'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione » ed « i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante » (articolo 567).

Tale norma trova la sua giustificazione nell'articolo 300 per cui all'adottato è negato anche il riconoscimento del diritto di rappresentazione dello o degli adottanti premorti. Giova ricordare che in caso di morte dell'adottante, il patrimonio passa all'adottato. Se questi viene a sua volta a morire nella minore età (od anche nella maggiore età se è privo di discendenti), il patrimonio non va al coniuge superstite dell'adottante o alla sua famiglia, ma alla famiglia di origine dell'adottato o, in mancanza di questa, allo Stato.

Circa la procedura occorre ricordare che l'articolo 312 stabilisce che:

la Corte, assunte le opportune informazioni e sentiti i genitori dell'adottante, verifica:

- 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
- 2) se colui che vuole adottare ha buona fama;
- 3) se l'adozione conviene all'adottando.

Premesso che non vediamo quale fondamento abbia la richiesta di sentire il parere dei genitori dell'adottante, ci sembra che la condizione « se colui che vuole adottare ha buona fama » sia largamente insufficiente.

Ora le informazioni sono sempre svolte dalle autorità di pubblica sicurezza o dai carabinieri, che si preoccupano di accertare le condizioni economiche (se l'adozione conviene all'adottando) e se gli adottanti hanno dei precedenti penali. Non ci risulta che nessuna inchiesta venga fatta sulle capacità educative della persona che adotta e sui moventi che lo hanno spinto ad accogliere il bambino, per cui è facilmente comprensibile la necessità di una inchiesta approfondita da parte di un servizio sociale specializzato. È soprattutto necessario e indispensabile che tale inchiesta venga fatta prima dell'affidamento del bambino, che non può, come un oggetto qualsiasi, essere sbalottato di qua e di là. A questo proposito è doveroso riconoscere che alcuni Istituti, particolarmente gli Istituti provinciali per l'infanzia, svolgono il loro lavoro con un alto senso di responsabilità:

richiedendo sempre alcuni colloqui personali con gli aspiranti adottanti;

indagando a fondo sulla personalità e sui moventi;

controllando periodicamente, durante l'affidamento, che il bambino si inserisca bene nella famiglia;

esigendo, salvo casi particolari, e sempre nell'interesse superiore del bambino, che i richiedenti siano congiunti e non separati;

favorendo l'adozione dei bambini abbandonati fin dai primi mesi di vita;

scegliendo coppie giovani, animate anche da una certa dose di amore oblativo.

Ma questi restano pur sempre dei casi isolati e dovuti alla sensibilità ed al senso di responsabilità delle persone, piuttosto che richiesti da precise norme di legge. Il bambino può essere affidato direttamente anche da privati che non sempre sono persone competenti e la Corte è chiamata ad intervenire solo al momento della domanda di adozione. In definitiva non è sufficientemente considerato il momento dell'entrata del bambino nella nuova famiglia.

DELL'AFFILIAZIONE

Il compito per cui l'affiliazione è stata creata è quello di dare un'assistenza più confacente ai minori affidati dai brefotrofi, a mezzo di un istituto giuridico a carattere filantropico ed assistenziale, da cui è estraneo il compito di una creazione di una famiglia di diritto; scopo principale, quindi, è di dare al minore un'assistenza familiare, per cui egli possa di fatto godere del calore familiare.

Il carattere assistenziale dell'affiliazione è ribadito da una recente sentenza della Cassazione in cui si legge « l'affiliazione non crea uno *status* familiare, ma si esaurisce, nell'ambito del diritto sostanziale, in finalità assistenziali del minore ».

Da questa premessa nasce con il Codice del 1942 un istituto con i seguenti caratteri differenziali in confronto dell'adozione:

- a) l'affiliante può avere qualsiasi età;
- b) l'affiliante può avere figli legittimi;
- c) l'affiliato deve essere un minore in stato di abbandono;
- d) sono necessari tre anni di affidamento preliminare, prima di procedere alla affiliazione.

Anche negli effetti l'affiliazione differisce profondamente dall'adozione. Infatti essa:

- a) non dà diritti ereditari all'affiliato e si limita ad una semplice obbligazione alimentare che si esaurisce con la maggiore età;
- b) non dà stabilità al vincolo familiare perché può essere estinta per intervento dei genitori naturali del minore;
- c) consente che vi sia revoca oltre che per motivi di indegnità, anche in caso di sopravvenuta incapacità dell'affiliante a mantenere le sue obbligazioni alimentari;
- d) limita di fatto la patria potestà dell'affiliante perché consente all'istituto che aveva avuto in assistenza il minore, di continuare la sorveglianza e di proporre la revoca dell'affiliazione stessa.

Perché il legislatore volle creare un istituto così lontano da una vera simulazione di uno stato di famiglia, proprio a favore di chi non aveva una famiglia?

Per il rilevante numero di esposti, serviva un'istituzione che rendesse meno pesante la situazione di abbandono del bambino confinato da anni presso famiglie di contadini spesso con propri figli poiché non era sempre possibile trovare famiglie prive di figli per gli affidamenti. Si trattava, in fondo, di dare un nome ed un tetto a questi « orfani dei vivi » quando fosse per loro cessata la pubblica assistenza e fino a quando fossero stati maggiorenni o fino a che i genitori naturali si fossero ricordati di loro.

L'Istituto non poteva nascere diversamente da come era nato ed era perfettamente idoneo alle sue finalità.

L'affidamento, infatti, nasceva non per un desiderio di figli in una coppia sterile, ma per un particolare movente economico che aveva radici nel baliatico tradizionale e nella sottoccupazione delle zone rurali del nostro paese; in seguito molti degli affidamenti si

trasformavano dal punto di vista dei legami affettivi ed il legislatore ha voluto proprio con il termine affiliazione rispecchiare il vivo sentimento della nostra popolazione che considera i figli affidati dai brefolrofi come propri figli (Rel. del Guardasigilli).

Trattandosi, però, in quasi tutti i casi di famiglie di povera condizione del ceto agricolo, il legislatore si dovette preoccupare:

- a) che non sorgessero conflitti per questioni di interessi su piccoli patrimoni ereditari, che d'altronde spesso riassunsero tutta l'economia ed utilizzavano tutta la forza di lavoro di una famiglia; conflitti quindi gravi se l'affiliato alla morte dell'affidatario, avesse avuto dei diritti quale legittimario. Il legislatore cercò, anzi, di scoraggiare anche la naturale ed umana tendenza che *pietatis causa* l'affiliato ereditasse *ab intestato*, dall'affiliante, perché considerò tali legati testamentari come avvenuti tra estranei colpendoli fiscalmente come tali. Vi era la necessità di proteggere tali modeste famiglie, anche contro la propria bontà ed il proprio cuore e così venne stabilito;

- b) che l'affiliante non contraesse obblighi assoluti consentendogli di estinguere l'affiliazione quando, per povertà, fosse stato nella impossibilità di adempierli;

- c) che, date le modeste condizioni economiche del nucleo familiare, l'esistenza anche di figli propri dell'affiliante ed i mancati diritti ereditari, nessuna strada fosse chiusa all'affiliato nei confronti dei genitori di origine che si fossero, anche molto tardivamente, presentati.

Purtroppo fra le altre preoccupazioni il legislatore non ebbe quella di meglio chiarire il significato assistenziale del vincolo e forse gli fece ombra proprio il nome « affiliazione », altrimenti avrebbe dovuto aggiungere che l'affiliato non usciva come assistito dalla pubblica assistenza della Provincia data la persistenza del diritto e dovere di controllo di questi stessi enti. Infatti l'affiliato aveva uno *status sui generis*, per niente assimilabile a quello di legittimo, perciò la pubblica assistenza non aveva il diritto di lavarsene le mani. L'affiliazione era un mezzo con cui la pubblica assistenza provvedeva al minore esposto in una maniera tale da fargli godere una vita familiare invece di farlo vivere in istituzioni.

Raggiunta l'età della scuola, un minore vissuto fino allora nella famiglia degli affidatari, avrebbe dovuto, se affiliato, poter iniziare i suoi studi con il nome di una famiglia modesta, ma stimata, ma la famiglia avrebbe

dovuto essere ancora aiutata, ad esempio, con il pagamento delle rette nei collegi. Anche il controllo che la legge vuole venga esercitato dagli Istituti dopo l'affiliazione avrebbe potuto essere ben più efficace. Non si doveva pretendere di cessare con l'affiliazione ogni contributo da parte dell'assistenza pubblica, senza dare di converso all'affiliante alcun diritto alla stabilità del vincolo, e neppure al rimborso per le spese sostenute per il minore, in caso di successiva estinzione dell'affiliazione, non per colpa dell'affiliante.

Nato, come abbiamo visto, per favorire la sistemazione familiare presso gli ex custodi di minori senza famiglia, l'istituto dell'affiliazione perdette progressivamente importanza per tale compito sempre meno richiesto, ed assunse altri compiti ben caratterizzati:

a) divenne il mezzo per inserire dei figli di parenti, come avviene in genere per il caso di figli di una figlia nubile;

b) servì ad inserire in famiglia un figlio adulterino non altrimenti riconoscibile, per quanto la giurisprudenza non sia univoca sulla possibilità, sulla modalità, sui limiti di tali affiliazioni;

c) servì e serve come sostituto dell'adozione per le famiglie povere e sprovviste di fronte alle complicazioni legali di una possibile adozione ed ignare della reale differenza tra i due istituti;

d) servì come uno stadio di transizione verso una adozione a quelle coppie di aspiranti adottanti giovani, cui il rigore della legge non consente l'adozione per la mancanza del requisito dell'età.

Le prime due condizioni esulano in genere dai problemi dell'assistenza ai minori in stato di abbandono essendo soluzioni a problemi di carattere giuridico familiare, cui l'assistenza pubblica presta involontariamente e spesso inconsciamente la necessaria forma.

Per quanto concerne il terzo compito, a proposito dell'istituto dell'affiliazione valgono molti dei rilievi che abbiamo fatto sopra riguardo all'adozione. Inoltre l'affiliazione è profondamente inadeguata ai compiti della adozione di un bambino privo di famiglia soprattutto perché:

1) è preceduta da un lungo periodo di affidamento (tre anni), privo di ogni tutela giuridica;

2) crea vincoli assistenziali provvisori ed alquanto precari tra affiliante ed affiliato, che non hanno in alcun modo i caratteri tipici dei rapporti familiari;

3) pone l'affiliato in condizioni di evidente inferiorità rispetto agli eventuali figli

legittimi dell'affiliante. L'affiliato viene a trovarsi così fra estranei, quando invece il bambino, entrando nella famiglia dove esistono figli legittimi, non deve essere declassato su un piano inferiore, ritenuto qual figlio di secondario valore.

Se l'affiliazione dovesse restare sostanzialmente tale, quali che possano essere in futuro le modificazioni apportate all'istituto, il minore non potrebbe mai godere di uno status giuridico familiare.

L'affiliazione sarebbe ugualmente inadeguata anche se si volesse utilizzare come preadozione poiché nei tre anni di affidamento preliminare all'affiliazione, e negli anni successivi di affiliazione preadottiva, possono sorgere vari inconvenienti che frustrano la adozione con danno del minore.

In ordine di importanza decrescente gli inconvenienti possono essere:

1) interruzione del rapporto familiare già costituitosi, per riconoscimento del minore da parte del genitore naturale, non per cattivo andamento dell'affiliazione;

2) possibilità che il minore affidato per affiliazione o anche già affiliato, pur rimanendo nella famiglia dell'affiliante, non possa essere adottato;

3) possibilità che, anche portata a termine la pratica di adozione, il periodo di incertezza preliminare abbia influito negativamente sulla psiche del minore e dell'affiliante.

Inoltre l'affiliante può trovare difficoltà a procurarsi l'assenso degli ascendenti e non insistere per procurarselo per evitare dissapori familiari visto che il suo scopo principale, cioè quello di avere con sé il minore, lo ha già ottenuto ed è convinto di poter fare sempre in tempo a provvedere, cosa che, purtroppo, non sempre avviene.

Vi sono poi altri inconvenienti di natura psicologica che occorre tener presente; la precarietà del vincolo di affidamento e le semiprecarietà del vincolo di affiliazione inducono, in affilianti emotivi, uno stato di ansietà e di terrore per nulla confacente alla serenità di una famiglia che vuole cementarsi con sicurezza intorno al bambino accolto con amore esclusivo, in specie se le interferenze provengono da parte dei genitori naturali dell'affiliato.

L'affiliazione è dunque inadeguata sia per i compiti adottivi che preadottivi; non può essere resa aderente a tali compiti se non rafforzando enormemente il vincolo nei suoi effetti.

Nessuna modifica fondamentale nella stabilità del vincolo di affiliazione sarebbe, infatti, possibile se non dando all'affiliato lo stato di figlio dell'affiliante. Ma in tal caso il mutamento degli effetti dell'affiliazione porterebbe il necessario mutamento delle condizioni richieste per affiliare.

L'affiliazione si trasformerebbe in una adozione a favore di minori; tanto vale allora creare un istituto nuovo, organico e moderno e lasciare anche l'affiliazione, come l'adozione, per i compiti veramente congeniali a questi istituti!

Le statistiche qui riportate vogliono chiarire la sfera di applicazione dei due istituti giuridici dell'adozione e dell'affiliazione.

Le adozioni a favore dei minorenni seguono in Italia un andamento ascendente: si passa da circa 600 adozioni l'anno per il periodo immediatamente precedente la guerra 1940-45, a 1494 procedimenti l'anno di media per il quadriennio 1948-52, a 1608 per il

quadriennio 1952-55; a 1935 procedimenti, infine, per il quadriennio 1956-59.

Il numero delle adozioni a favore di maggiorenni è, invece, in netta diminuzione.

In sintesi le adozioni a favore di minorenni passano dal 50 per cento sul totale di tutte le adozioni al 77 per cento; diminuiscono, come abbiamo accennato, le adozioni a prevalente contenuto patrimoniale ed aumentano quelle più propriamente imitative di uno stato familiare.

Le affiliazioni, invece, si sono mostrate stazionarie dall'anteguerra ad oggi, subendo delle oscillazioni annuali alternate, ma senza che si possa determinare un moto ascendente o discendente.

Ciò si può rilevare dalla seguente tabella dove si nota un ricorso proporzionalmente sempre minore all'affiliazione nei confronti dell'adozione.

Il numero delle affiliazioni è apparentemente stazionario se esaminato attraverso i

	Adozioni di minori	Media annua	Affiliazioni	Media annua	Percentuale delle adozioni di minori e delle affiliazioni sul totale adozioni-affiliazioni	
Quadriennio 1952-55	6.433	1.608	10.325	2.580	39 %	61 %
Quadriennio 1956-59	7.741	1.935	10.674	2.660	42 %	58 %

dati dell'Istituto centrale di Statistica, ma è la sintesi di due dati che corrispondono a due diversi fenomeni. Si compensano, infatti, numericamente due tipi di affiliazione: quella più propriamente di pubblico interesse e, cioè, l'affiliazione dei minori affidati dai brefotrofi a famiglie che non hanno alcun rapporto con l'affiliato e che è in netta diminuzione, e l'affiliazione di minori che già hanno dei vincoli naturali con gli affilianti (affiliazione dell'adulterino da parte del padre naturale, affiliazione da parte dei nonni paterni allo scopo di inserire il minore nella famiglia senza la pubblicità di un riconoscimento lesivo dell'onere della madre naturale, ecc.) e che è, invece, in netto aumento come dimostrano i dati sulle affiliazioni emersi nell'inchiesta dei medici dell'I.P.A.I.

Per le adozioni occorre tener presente che l'adozione a favore di legittimi è quasi sem-

pre fatta a favore di maggiori di età; l'adozione a favore di illegittimi, specie esposti, è invece quasi sempre una adozione a favore di minori spesso in età prescolare.

Il ricorso all'adozione a favore di legittimi e di maggiorenni in genere, cioè il ricorso all'adozione per fini prevalentemente patrimoniali e dinastici, è senza dubbio fenomeno più accentuato nelle classi sociali privilegiate e nella media borghesia.

L'adozione, invece, a favore di esposti, specie di età prescolare, cioè l'adozione assistenziale, fatta allo scopo di completare la struttura del proprio nucleo familiare, è diffusa fra tutte le classi sociali: l'evoluzione in questo senso si dimostra anche, come si è visto, dalla diminuzione percentuale negli anni delle adozioni a favore di maggiorenni.

Quanto al sesso degli adottati, vi è una notevole prevalenza di femmine.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLE
ADOZIONI E DELLE AFFILIAZIONI

La distribuzione regionale delle adozioni e delle affiliazioni è tutt'altro che uniforme in Italia. In pochi campi, come in questo che investe più direttamente la struttura familiare, si può vedere come esista una notevole diversità di concezione tra il nord ed il sud della penisola e più ancora tra il continente e le isole. Anche lo studio dinamico del fenomeno in questo dopoguerra ci mostra l'evolversi economico e sociale di molte nostre regioni meridionali ed insulari.

Le affiliazioni hanno subito nel nord Italia una riduzione dal 1947 ad oggi molto maggiore che nel Centro e nel sud. Nel Centro d'Italia e specialmente in Sardegna anzi si è avuta, non una riduzione, ma un modesto incremento. Nel 1947 si ebbero nel nord Italia 1937 affiliazioni, pari al 46 per cento di tutte le affiliazioni dichiarate nello stesso anno in Italia, mentre nel 1959 se ne ebbero 994 pari al 38 per cento di quelle di tutta Italia. La Sardegna passa invece dall'1,3 per cento al 6 per cento circa.

La riduzione particolare del nord Italia ed anche nel napoletano è dovuta al fatto che sia per la crisi dell'agricoltura sia per la diminuita richiesta da parte dei brefotrofi sono notevolmente diminuiti i casi di affidamenti a famiglie del ceto agricolo nelle zone tradizionali e cioè nella campagna veneta e campana.

Molte delle affiliazioni di 15-10 anni fa derivano perciò non da un desiderio di prole, ma da una legalizzazione di un precedente legame assistenziale. Il loro numero era cioè determinato dall'esistenza di un certo numero di minori in stato giuridico di abbandono. L'enorme incremento delle affiliazioni in Sardegna in questi ultimi anni è forse da mettere in relazione con un certo ritardo di inserimento del nuovo istituto nella coscienza piuttosto tradizionalista dell'isola.

Ancora più interessante è lo studio sulle adozioni di minori; il fenomeno è in fase ascensionale in tutta Italia, ma gli incrementi riscontrati al nord sono di gran lunga minori di quelli osservati nel sud e particolarmente in Sicilia. Nel nord Italia si passa da 349 adozioni di minori nel 1947, pari al 33,3 per cento del totale delle adozioni promulgate quell'anno in Italia, 528 adozioni di minori nel 1959 pari a solo il 24,5 per cento delle adozioni dichiarate in questo ultimo anno nella repubblica. In Sicilia si passa da 179 adozioni nel 1947 pari al 17,1 per cento delle adozioni di minori in tutta Italia, a 475 nel 1959 pari

al 22 per cento. In cifre assolute le adozioni in Sicilia in questi ultimi anni sono circa triplicate. Questo incremento dell'Italia meridionale e della Sicilia in particolare, non è in rapporto con la presenza di molti esposti in dette regioni (ve ne sono, peraltro, effettivamente di più che altrove) ma senz'altro con un fenomeno di costume; le famiglie sterili in tali regioni mal sopportano la mancanza di figli, tanto è vero che non fanno ricorso al puro vincolo assistenziale dell'affiliazione, ma esigono di contrarre un vincolo completo di carattere familiare e patrimoniale. In Sicilia, ove, come si è visto, vengono promulgate il 22 per cento di tutte le adozioni italiane, non si hanno che il 7 per cento di tutte le affiliazioni.

Indubbiamente molte abitudini locali concorrono nelle singole regioni e far scegliere l'uno piuttosto che l'altro Istituito, cosicché in Italia settentrionale il rapporto percentuale tra adozioni di minori e affiliazioni è 34 a 36, in Italia centrale 44 a 53, in Italia meridionale 49 a 51, in Sicilia ben 69 a 31 ed in Sardegna invece solo 7 a 93.

Se questo andamento dei due Istituti mostra una maggiore tendenza, affermandosi negli anni, nelle regioni meridionali ed insulari a crearsi una famiglia di adozione, ed è probabilmente in rapporto anche con il miglioramento economico di dette regioni, non possiamo rappresentarci il fenomeno adozioni nelle singole regioni, se non mettendolo in rapporto con la popolazione residente, con il numero di famiglie godenti di un reddito sufficiente, con il numero di nuclei familiari senza figli.

Dalla tavola che rapporta per l'anno 1959 il numero delle adozioni di minori e quello delle affiliazioni, con la popolazione residente, si nota come in Italia del nord si abbiano 23 adozioni di minori e 44 affiliazioni su un milione di abitanti; in Italia centrale rispettivamente 36 e 44, in Italia meridionale 62 e 61, in Sicilia 98 e 43 ed in Sardegna 9 e 105. Considerando globalmente le adozioni di minori ed affiliazioni, si sale da 67 a 1.000.000 per l'Italia del nord, a 77 per il centro, a 123 per l'Italia meridionale, a 114 per la Sardegna ed a 141 per la Sicilia.

Anche considerando le singole regioni la Sicilia risulta essere la regione a più alta percentuale di adozioni di minori. Ad esempio, in confronto con la Lombardia, si ha un numero di adozioni per milione di abitanti circa quintuplo (98 contro 20).

Il numero globale di adozione di minori e di affiliazioni tocca il suo massimo in Cam-

pania con 179 per milione di abitanti, che è quasi doppio della media nazionale (93 per milione di abitanti). Tale elevatissimo numero di adozioni e affiliazioni nella Campania, nel mentre è spiegabile con il notevole numero di esposti che ancora (sia pure in notevole diminuzione nel tempo) viene a gravare sul brefotrofo dell'Annunziata di Napoli, i minori vengono per tradizione affidati a scopo effettivo pressoché esclusivamente nella regione, per comprensibili ragioni di controllo da parte dell'Istituzione, trae, peraltro, la sua origine veramente in un fatto di costume, nel fenomeno dei « figli della Madonna » che accomuna nelle richieste di minori la popolazione del napoletano di tutti gli strati sociali.

Tale elevatissima punta di adozioni e di affiliazioni nel napoletano (da ricordare che nel 1939 nel primo semestre di applicazione della legge sull'affiliazione su circa 800 procedimenti conclusi in tutta Italia, oltre 500 riguardavano la circoscrizione della Corte di appello di Napoli), riconduce ad un maggiore equilibrio il fenomeno adozioni ed affiliazioni nelle rimanenti regioni italiane ove le cifre riguardanti il sud vengono depurate dal fenomeno napoletano. Particolarmente le affiliazioni mostrano così un andamento più uniforme dal nord al sud, quando si eccettui l'altro fenomeno, quello della Sardegna, ove le affiliazioni sono oltre il doppio della media nazionale, mentre sono quasi del tutto assenti le adozioni.

Le affiliazioni nel napoletano rappresentano forse l'ultimo esempio in grande delle affiliazioni a netto carattere « assistenziale » e non privatistico che in passato avevano avuto anche grande sviluppo nella pianura padana e di cui esistono ancora, in via di estinzione, numerosi esempi nel frusinate.

Si tratta cioè delle affiliazioni fatte da famiglie in gran parte con figli propri a favore di bambini presi realmente da un brefotrofo, affiliazioni esito di un affidamento o retribuito o anche spesso gratuito, e fatte per dare un collocamento familiare ad un esposto, non per soddisfare il proprio desiderio di figliolanza (affiliazioni pseudo-adoptive) o per risolvere determinati problemi familiari (affiliazioni privatistiche).

In Sardegna, invece, è da presumere che molte delle affiliazioni abbiano carattere pseudo-adoptive per l'assoluta scarsità di adozioni nella regione; ci si rivolge ivi alla affiliazione forse per difficoltà di comunicazione verso i centri sede di Corte di appello o per altre difficoltà burocratiche relative alla pratica di adozione.

La differenza tra nord e sud nei riguardi del numero delle adozioni e affiliazioni si accentua ove si ponga mente a considerare il numero delle adozioni e delle affiliazioni non in rapporto alla popolazione residente, ma a quello dei matrimoni senza figliolanza. I dati in nostro possesso riguardano, purtroppo, solo, come ultimo anno, il 1957.

	Matrimoni sterili (1)	Adozioni di minori	Percentuale di adozioni sui matrimoni sterili	Affiliazioni	Percentuale di affiliazioni sui matrimoni sterili
Nord	24.761	489	1,99	1.044	4,2
Centro	19.225	1.336	6,90	1.563	8,1
Sud					
Isole					
ITALIA	43.761	1.825		2.623	

(1) Il numero dei matrimoni senza figliolanza è ricavato dal numero dei matrimoni contratti nella regione diminuito del numero dei primogeniti nati nell'anno stesso. Il dato può essere ritenuto sufficientemente accettabile per un fenomeno di compenso tra gli anni successivi. Non è, peraltro, un dato assolutamente preciso.

Specialmente la percentuale relativa alla adozione di minore è indicativa di un fatto di costume, avendo, come si è visto, l'affiliazione molti altri moventi oltre al desiderio di crearsi una discendenza. Su 100 matrimoni sterili si hanno in Italia del Nord 1,99 adozioni e nel centro-sud 6,90; tale percentuale sale per la Sicilia all'8,3. Il ricorso all'adozione è, cioè, in Sicilia in rapporto ai matrimoni sterili oltre 4 volte maggiore che nel Nord Italia.

La considerazione prima che emerge dall'analisi precedente è che nelle regioni dove maggiormente è scesa la natalità e maggiore è il numero delle coppie sterili, minore è il ricorso che queste fanno all'adozione. La spiegazione del fenomeno è forse nel fatto che nelle regioni a minore natalità, maggiore è il lavoro extra-domestico della donna coniugata e minore pertanto il suo desiderio di volersi occupare e preoccupare per l'educazione e l'allevamento di un minore di adozione, che altrove può ancora essere ritenuto l'unico compito adatto a riempire di interesse e di affetto la vita di una donna esclusivamente dedita alle faccende domestiche. La spiegazione offerta non può essere ritenuta assoluta: infatti difficilmente ci si potrebbe, con analogo ragionamento, spiegare l'enorme numero di adozioni in U.S.A. ove il lavoro extra coniugale della donna è diffusissimo e ove, come in Italia meridionale, la natalità si è mantenuta a livelli abbastanza elevati. Si deve perciò pensare che, più che considerazioni economiche e sociali, dominino il problema fatti di natura psicologica e spirituale; gli stessi paesi che, per vari motivi, tendono ad avere una figliolanza numerosa, sono quelli che accettano con più soddisfazione il crearsi di famiglie adottive.

Da un'attenta analisi del fenomeno si può asserire che:

a) le adozioni in Italia sono ancora relativamente poco diffuse;

b) le adozioni di minori sono comunque in aumento; quelle a favore di maggiorenni in decisa diminuzione;

c) le affiliazioni negli ultimi 15 anni sono apparse statisticamente stazionarie, ma in realtà sono in notevole diminuzione le affiliazioni dei minori provenienti dai brefotrofi ed in aumento le affiliazioni di minori facenti già parte, in via naturale, della famiglia dell'affiliante;

d) le famiglie senza prole fanno meno ricorso all'affiliazione e più all'adozione;

e) esistono almeno due tipi di adozione: la prima a favore principalmente di maggio-

renni o di minori di età già abbastanza elevata, da parte in genere di adottanti delle classi sociali privilegiate, concluse con atto di adozione fatto da un solo adottante (adozione a contenuto più propriamente tradizionale, patrimoniale, testamentario); l'altro tipo di adozione, che oggi è richiesto per oltre due terzi dei casi, è a favore i minori di età prescolare, illegittimi, ed è fatto da adottanti relativamente giovani (spessissimo tra 40 e 50 anni), preferibilmente da una coppia e non da un singolo, se non per impedimenti giuridici.

Gli adottanti appartengono a tutte le classi sociali per quanto percentualmente debbono essere ritenuti ancora prevalenti gli adottanti di classi sociali privilegiate;

f) le affiliazioni e particolarmente le adozioni di minori, sono andate aumentando nel Sud Italia in rapporto a tutti i procedimenti conclusi in Italia;

g) in rapporto alla popolazione residente, al numero delle coppie sterili e al numero delle famiglie con redditi sufficienti ad avere affidato un minore, le affiliazioni, ma particolarmente le adozioni di un minore, sono molto più numerose nel Sud e specialmente in Sicilia ed in Campania.

* * *

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge vuole rispondere, per quanto è possibile, alle esigenze che finora non hanno avuto una risposta adeguata. Minori hanno bisogno di una famiglia (come crediamo di aver sufficientemente dimostrato), coniugi desiderano avere dei figli nella tranquillità di un rapporto affettivo che non si senta minacciato: per questo proponiamo alla vostra attenzione un nuovo istituto giuridico.

Tale provvedimento si sviluppa in tre fasi distinte: stato di adottabilità, affidamento preadottivo, legittimazione per adozione.

Lo stato di adottabilità è la condizione in cui deve trovarsi un minore perché possa aver luogo nei suoi confronti l'affidamento preadottivo il quale, a sua volta, è il periodo di prova vigilato che dovrà consentire un preventivo esame sulla convenienza della legittimazione per adozione agli adottanti ed all'adottando.

Poiché il tipo di legittimazione previsto dalla presente proposta mira a dare ai minori una famiglia, per quanto possibile, simile a quella legittima, l'articolo 1 stabilisce che essa legittimazione è atto congiunto tra coniugi, tra i quali non deve sussistere separazione neppure di fatto; gli stessi devono essere coniugati da almeno cinque anni e devono pos-

sedere doti tali da consentire l'allevamento, l'istruzione e l'educazione dell'adottando.

La differenza di età fra questo e i futuri genitori non dovrà essere inferiore a 18, né superiore a 45 anni.

La legittimazione per adozione, infine, può essere effettuata anche se nella famiglia che dovrà accogliere il minore ci siano altri figli legittimi, legittimati o adottivi.

Legittimandi per adozione possono essere tutti i minori dichiarati in stato di adottabilità. Mentre per ogni legittimazione per adozione occorre un atto distinto, per non determinare forzose separazioni è previsto che con il medesimo atto possano essere adottati due o più fratelli (articolo 2).

Con l'articolo 3 viene fatto obbligo ai pubblici ufficiali ed alle istituzioni pubbliche o private di protezione e di assistenza all'infanzia, di riferire al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni fanciullo i cui genitori siano sconosciuti o irreperibili da oltre tre mesi o deceduti o incorsi nella perdita o nella decadenza della patria potestà, ovvero si tratti di minori che al secondo mese di vita non sono stati ancora riconosciuti.

Uguale obbligo incombe qualora si tratti di minori i cui genitori violino o trascurino, con grave pregiudizio dei figli, i doveri relativi alla patria potestà (articolo 4).

Entro tre mesi dal referto, il Tribunale per i minorenni esplica opportune indagini e, qualora rilevi l'esistenza dei genitori o l'intenzione dei genitori naturali a riconoscere il figlio, li interpella e stabilisce precisi doveri fissando, per questi ultimi, un termine per il riconoscimento, a meno che non sia in corso il giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità (articolo 5).

Qualora non vengano reperiti i genitori o se reperiti non provvedono all'assolvimento dei doveri stabiliti, il Tribunale per i minorenni dichiara il minore in stato di adottabilità (articolo 6). Uguale provvedimento il Tribunale adotta nei confronti dei figli naturali non riconosciuti, al compimento del quinto mese di vita, purché sia accertato lo stato di abbandono degli stessi e sempreché non ci sia, da parte di chi vi abbia interesse, richiesta di rinvio; in tale caso il provvedimento può essere differito al nono mese di vita, ed, eccezionalmente, ad un anno di età (articolo 7).

L'articolo 8 dispone che lo stato di adottabilità sospende l'esercizio della patria potestà di quei genitori che la esercitano al momento della relativa dichiarazione. Lo stesso esercizio non viene concesso in caso di riconoscimento, di legittimazione o di dichiarazione

giudiziale di paternità o maternità. La dichiarazione dello stato di adottabilità viene trascritta, entro dieci giorni, a cura del cancelliere, in apposito registro. Il Tribunale per i minorenni può reintegrare il genitore nell'esercizio della patria potestà, solo dopo la revoca dello stato di adottabilità la quale può avvenire d'ufficio o su istanza del Pubblico Ministero o del tutore (articolo 9).

Contro la dichiarazione dello stato di adottabilità, di competenza del Tribunale per i minorenni del luogo ove si trova il minore (articolo 10), si può reclamare presso la sezione di Corte di appello per i minorenni, purché non sia stato pronunciato l'affidamento preadottivo (articolo 11).

Con l'articolo 12 si dispone che lo stato di adottabilità cessa, oltre che per pronuncia favorevole della sezione di Corte di appello per i minorenni presso la quale è stato proposto reclamo, anche per la pronuncia della legittimazione per adozione e per compimento dell'ottavo anno di età del minore, purché non sia in corso l'affidamento preadottivo.

Al compimento dell'ottavo anno, pertanto, un minore già dichiarato in stato di adottabilità o è dato in affidamento preadottivo o è stato legittimato per adozione o fruisce delle provvidenze assistenziali in atto nei confronti degli altri minori, in quanto si risolve automaticamente lo stato di adottabilità.

Dopo trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di adottabilità, a seguito di domanda avanzata da due coniugi, dopo aver accertato che tutte le condizioni di legge sono soddisfatte, il Tribunale per i minorenni dispone, senza alcuna formalità, l'affidamento preadottivo e designa chi dovrà vigilare sul buon andamento dell'affidamento stesso. Questo non può aver durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno, prorogabile a due anni qualora tale proroga risulti nell'interesse del minore.

Il cancelliere, entro dieci giorni dalla pronuncia, trascrive su apposito registro l'avvenuto affidamento (articolo 13).

L'affidamento preadottivo può essere revocato dal Tribunale per i minorenni solo se il minore non si è adeguatamente inserito nella famiglia adottiva o se questa non vuole più procedere alla legittimazione per adozione (articolo 14).

Dopo aver stabilita la competenza, per l'affidamento preadottivo, del Tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità (articolo 15), l'articolo 16 dispone che i genitori, i loro fratelli o ascendenti legittimi possono chiedere la revoca dell'affida-

mento preadottivo del minore sino alla pronuncia della legittimazione per adozione, purché siano in grado di provare di non essere stati in condizione di opporsi alla dichiarazione dello stato di adottabilità o alla pronuncia dell'affidamento preadottivo e diano sicure garanzie di provvedere al minore.

La richiesta, comunque, non sospende l'affidamento preadottivo e non può essere avanzata da parenti diversi dai genitori se non accompagnata dalla domanda di legittimazione per adozione. Uguale facoltà è data al genitore naturale, purché questi sia in grado di dimostrare che, per circostanze indipendenti dalla sua volontà, non è stato in condizioni di riconoscere il minore.

Competente a decidere su tali domande è il Tribunale per i minorenni contro la cui decisione possono reclamare solo il Pubblico ministero ed il genitore presso la sezione di Corte di appello per i minorenni.

Coloro che hanno intenzione di legittimare per adozione un minore, debbono rivolgere domanda al Tribunale per i minorenni che ha concesso l'affidamento preadottivo. Dopo la verifica che tutte le condizioni di legge sono soddisfatte, raccolto il parere di chi ha esercitato la vigilanza durante l'affidamento preadottivo, del tutore o del giudice tutelare, ricevuto il consenso dei legittimanti, il Tribunale in camera di consiglio pronuncia « si fa luogo o non si fa luogo alla legittimazione per adozione ».

Se durante l'affidamento preadottivo un coniuge muore o diviene incapace, l'altro può essere ugualmente autorizzato alla legittimazione per adozione (articolo 17).

Il decreto che pronuncia la legittimazione per adozione viene iscritto su apposito registro dal cancelliere, il quale, entro dieci giorni, deve darne notizia all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

Contro il decreto è ammesso reclamo alla sezione della Corte di appello per i minorenni (articolo 18).

Poiché i primi contatti affettivi tra legittimanti e legittimando avvengono in occasione dell'affidamento preadottivo, da quel momento si fanno decorrere gli effetti della legittimazione per adozione la quale attribuisce al legittimando lo stato di figlio legittimo ed il cognome del legittimante. Con la legittimazione per adozione cessano i rapporti giuridici fra il legittimato e la famiglia di origine, ciò al fine di non dare allo stesso minore due famiglie; il che sarebbe oltremodo dannoso

allo sviluppo psico-affettivo dell'adottato (articolo 19).

Con l'articolo 20 si dispone che la procedura relativa allo stato di adottabilità, all'affidamento preadottivo ed alla legittimazione per adozione è gratuito ed è disciplinato dalle norme sulla volontaria giurisdizione. Tutti gli atti sono segreti. In conseguenza di tale segretezza l'articolo 21 stabilisce che l'ufficiale dello Stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto di nascita del legittimato per adozione solo a seguito di autorizzazione speciale rilasciato, su domanda di chi ne comprova il legittimo interesse, dal Procuratore della Repubblica.

Per sanare alcune situazioni di fatto non risolvibili con le norme generali, sono state predisposte alcune disposizioni transitorie.

Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori adottati, affiliati o affidati purché essi, al momento della adozione, dell'affiliazione o dell'affidamento, siano di età inferiore agli otto anni e, all'atto dell'emanazione del decreto di legittimazione per adozione, non riconosciuti. Per i legittimanti, a loro volta, devono ricorrere, o all'atto del decreto o al momento dell'adozione, dell'affiliazione o dell'affidamento, le condizioni previste per la legittimazione per adozione.

Contrariamente a quanto normalmente previsto, il Tribunale per i minorenni può pronunciare la legittimazione per adozione nei casi sopra previsti, anche se la differenza di età fra legittimando e legittimanti è di almeno 16 o superiore a 45 anni.

Il legittimando che ha compiuto 12 anni deve essere sentito mentre occorre il suo consenso se ha compiuto 18 anni; se coniugato, è necessario anche l'assenso del coniuge.

Per i minori legittimi o riconosciuti abbisogna l'assenso dei genitori; tale assenso può essere sostituito da autorizzazione della Corte di appello.

Anche per quanto riguarda gli effetti vi è una deroga dalla norma generale; essi decorrono dalla data della pronuncia della legittimazione per adozione anziché alla data dell'affidamento preadottivo. Competente per quanto previsto anche dalle cennate norme transitorie, è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del legittimando per adozione (articolo 1 transitorio).

Sulla base della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 7, i figli naturali non riconosciuti sono dichiarati in stato di adottabilità al compimento del terzo mese di età. Con l'articolo 2 transitorio viene, invece, sta-

bilito che per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, tale limite di età viene elevato a cinque anni. Il motivo di tale norma è facilmente intuibile: essa consente di far legittimare per adozione quei minori non riconosciuti di età compresa fra tre mesi e un giorno e cinque anni che altrimenti non potrebbero beneficiare delle provvidenze della presente legge.

Ma ad evitare che detti minori vengano dichiarati in stato di adottabilità senza che chi vi abbia interesse possa adeguatamente provvedere, viene stabilito che la legge entrerà in vigore 180 giorni dopo l'approvazione. Questo periodo di tempo consente una adeguata divulgazione e, quindi, una conoscenza che servirà ad evitare gravi inconvenienti.

Onorevoli colleghi, abbiamo presentato la seguente proposta di legge perché siamo persuasi che, come anche afferma il codice di New York del 1949, ogni bambino ha di-

ritto all'affetto e alla comprensione dei suoi genitori; ha diritto di essere allevato in un focolare adatto, nel quale sia nutrito, vestito e riparato in modo soddisfacente; ha diritto ad un'educazione ed a una formazione religiosa; ha diritto ad una istruzione che lo prepari a una vita di adulto autonomo; ha diritto ad una formazione alla disciplina che lo renda capace di consolidare il suo carattere e di coltivare in sé buone abitudini; ha diritto ad essere protetto contro le influenze dannose allo sviluppo della sua personalità. Vogliamo, perciò, dare una famiglia ai minori che l'abbandono non solo mette a contatto con il dolore nell'età che dovrebbe essere la più serena, ma pregiudica spesso irrimediabilmente nello sviluppo equilibrato della psiche e non dubitiamo che, chi sente i problemi dell'infanzia e desidera, per quanto è possibile, risolverli, darà il suo consenso ed il suo voto a questa iniziativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La legittimazione per adozione è permessa ai coniugi tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e sono:

di buona condotta morale e civile, esenti da pregiudizievoli malattie contagiose, idonei a provvedere moralmente, fisicamente ed economicamente all'allevamento, all'educazione e all'istruzione del minore;

coniugati da almeno cinque anni.

La presenza di figli legittimi, legittimati o adottivi non è di ostacolo a successive legittimazioni per adozione.

La differenza di età fra legittimando e legittimati per adozione è di almeno 18 anni e non superiore a 45 anni.

La legittimazione adottiva è atto congiunto dei coniugi.

ART. 2.

Possono essere legittimati per adozione i minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi della presente legge.

I fratelli minorenni possono essere legittimati per adozione con il medesimo atto.

ART. 3.

I pubblici ufficiali che ne vengano comunque a conoscenza, le istituzioni pubbliche o private di protezione e assistenza all'infanzia

presso le quali siano ricoverati o dalle quali siano assistiti neonati o minori, debbono riferire al più presto al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni singolo fanciullo i cui genitori siano sconosciuti o irrimediabili da oltre tre mesi o deceduti o incorsi nella perdita o nella decadenza della patria potestà.

Uguale obbligo sussiste nei confronti dei minori non ancora riconosciuti al compimento del secondo mese di vita.

ART. 4.

I pubblici ufficiali o gli altri soggetti di cui all'articolo precedente, devono riferire al Tribunale per i minorenni sulle condizioni dei minori i cui genitori violino o trascurino con grave pregiudizio dei minori stessi i doveri inerenti alla patria potestà (articolo 330 Codice civile).

ART. 5.

Il Tribunale per i minorenni, entro e non oltre tre mesi dal referto di cui agli articoli precedenti, esplica approfondite indagini sulle condizioni giuridiche e di fatto dei minori sugli stessi articoli indicati.

Qualora, anche a seguito di tali indagini, consti dell'esistenza di genitori o di altri parenti legittimi tenuti agli alimenti, ovvero dell'esistenza di genitori naturali che hanno riconosciuto o siano intenzionati a riconoscere la prole, il Tribunale, se possibile, interpella costoro, stabilendo precise condizioni circa il mantenimento, l'allevamento, l'educazione e l'istruzione del minore e disponendo, se del caso, periodici accertamenti.

Ai genitori naturali che intendano riconoscere la prole, può essere stabilito un termine, a meno che non sia in corso il giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità.

ART. 6.

Qualora le indagini, di cui al primo comma dell'articolo precedente, non portino alla conoscenza dei genitori o di parenti tenuti o disposti ad occuparsi convenientemente del minore; e qualora coloro cui sia stato ingiunto di provvedere ad esso a norma del secondo comma dello stesso articolo trascurino di farlo, nel modo prescritto, per un periodo non superiore ai sei mesi, il Tribunale per i minorenni, sentito il Pubblico ministero, l'isti-

tuto o la persona ricoverante, il tutore o il giudice tutelare, nonché — se possibile — i genitori e i parenti anzidetti, dichiara il minore in stato di adottabilità.

ART. 7.

I figli naturali non riconosciuti sono dichiarati in stato di adottabilità al compimento del quinto mese di età.

La dichiarazione di cui al comma precedente può essere rinviata fino al compimento del nono mese di età del minore, su richiesta di chi ne ha interesse, e può essere ulteriormente rinviata fino e non oltre il compimento del dodicesimo mese di età, quando ciò risulta nell'interesse del minore.

Lo stato di adottabilità dei minori non riconoscibili o disconosciuti è dichiarato solo dopo accertato il loro stato di abbandono.

ART. 8.

La dichiarazione dello stato di adottabilità sospende l'esercizio della patria potestà, relativamente a quei genitori che la esercitano al momento di detta dichiarazione.

Il riconoscimento, la legittimazione e la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità di un minore in stato di adottabilità, non comportano l'acquisizione dell'esercizio della patria potestà.

I genitori legittimi o naturali di un minore in stato di adottabilità, reperiti successivamente alla dichiarazione di tale stato, non hanno l'esercizio della patria potestà.

Il Tribunale per i minorenni può reintegrare il genitore nell'esercizio della patria potestà, solo dopo che sia stato revocato lo stato di adottabilità del minore.

La dichiarazione è trascritta, nei dieci giorni successivi, su apposito registro a cura del Cancelliere.

ART. 9.

La dichiarazione di stato di adottabilità può essere revocata, nell'interesse del minore, d'ufficio o su istanza del Pubblico ministero o del tutore.

ART. 10.

Competente per quanto previsto dagli articoli precedenti è il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova.

ART. 11.

Contro la pronuncia dello stato di adottabilità, è ammesso reclamo alla sezione della Corte di appello per i minorenni, nei dieci giorni dalla registrazione di cui all'articolo 8.

Il reclamo ha effetto sospensivo dello stato di adottabilità. Esso può proporsi anche dopo il termine predetto, ma non ha effetto sospensivo sulla procedura per l'affidamento preadottivo del minore. Non è più ammesso reclamo dopo la pronuncia di affidamento preadottivo.

ART. 12.

Lo stato di adottabilità cessa con la pronuncia della legittimazione per adozione o al compimento dell'ottavo anno di età del minore, salvo che sia in corso l'affidamento preadottivo.

ART. 13.

Trascorsi trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di adottabilità, il Tribunale per i minorenni, su domanda dei coniugi che intendono procedere alla legittimazione per adozione, previo accertamento che tutte le condizioni della legge sono adempiute, nell'interesse preminente del minore, in camera di consiglio, sentito il Pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo.

La pronuncia dell'affidamento preadottivo è, nei dieci giorni successivi, trascritta su apposito registro a cura del Cancelliere.

Con la pronuncia dell'affidamento preadottivo il Tribunale per i minorenni designa la persona o l'istituto o il servizio pubblico o privato delegato a vigilare sul buon andamento dell'affidamento preadottivo stesso.

La durata dell'affidamento preadottivo non può essere inferiore a mesi tre e superiore ad un anno.

Quando risulti nell'interesse del minore, l'affidamento preadottivo può essere prorogato di altri dodici mesi.

ART. 14.

L'affidamento preadottivo è revocato dal Tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del Pubblico ministero o della persona o istituto o servizio pubblico o privato delegato a vigilare sull'andamento preadottivo o dei coniugi che lo hanno in affidamento, qualora risulti il mancato inserimento del mi-

nore nella famiglia che lo ha in affidamento o che i coniugi non vogliono procedere alla legittimazione per adozione.

ART. 15.

Competente per l'affidamento preadottivo è il Tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità e che per gli accertamenti può avvalersi dei servizi degli Enti pubblici o privati preposti alla tutela o all'assistenza dei minori.

ART. 16.

I genitori, i loro fratelli o ascendenti legittimi, i quali provino di non essere stati in condizione di opporsi alla dichiarazione dello stato di adottabilità o alla pronuncia dell'affidamento preadottivo e diano sicure garanzie di voler e poter provvedere essi al minore loro figlio e nipote, possono chiedere al Tribunale per i minorenni la revoca dell'affidamento preadottivo del minore sino alla pronuncia della legittimazione per adozione.

Tale richiesta non ha effetto sospensivo dell'affidamento preadottivo e non è ammessa da parte di parenti diversi dai genitori se non accompagnata della domanda di legittimazione per adozione del minore.

Uguale facoltà ha il genitore naturale che provi di non essere stato, per circostanze indipendenti dalla sua volontà, in condizione di riconoscere anteriormente il figlio.

Su tali domande decide il Tribunale per i minorenni sentito il Pubblico ministero, il tutore o il giudice tutelare, i coniugi cui era affidato preadottivamente il minore e, se del caso, lo stesso minore.

Contro la decisione del Tribunale per i minorenni è ammesso reclamo alla Sezione di Corte di appello per i minorenni soltanto da parte del Pubblico ministero e del genitore del minore nel termine dei dieci giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

ART. 17.

La domanda di legittimazione per adozione è rivolta al Tribunale per i minorenni che ha concesso l'affidamento preadottivo.

Questo, dopo aver verificato che tutte le condizioni previste dalla presente legge sono soddisfatte, ricevuto il consenso dei legittimanti per adozione nelle forme previste dall'articolo 311 del Codice civile, sentito il Pubblico ministero e la persona o l'istituto o il servizio che ha esercitato la vigilanza nel periodo di affidamento preadottivo e il tutore

o il giudice tutelare, omessa ogni altra formalità di procedura, in camera di consiglio pronunzia in questi termini: Si fa luogo o non si fa luogo alla legittimazione per adozione.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'altro può essere autorizzato a procedere alla legittimazione per adozione.

ART. 18.

Il decreto che pronuncia la legittimazione per adozione è iscritto in apposito registro a cura del Cancelliere il quale, nei dieci giorni successivi, deve darne notizia all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

Contro tale decreto è ammesso reclamo alla sezione della Corte di appello per i minorenni entro i 10 giorni dalla registrazione.

ART. 19.

Gli effetti della legittimazione per adozione decorrono dalla data dell'affidamento preadottivo.

Con la legittimazione per adozione cessano i diritti e i doveri del legittimato per adozione verso la famiglia di origine, salvo i divieti di matrimonio di cui all'articolo 87 del Codice civile.

La legittimazione per adozione attribuisce al legittimato per adozione lo stato di figlio legittimo dei legittimanti per adozione.

Il legittimato per adozione assume e trasmette il solo cognome del legittimante per adozione.

ART. 20.

La procedura relativa allo stato di adottabilità, all'affidamento preadottivo e alla legittimazione per adozione è gratuita ed è disciplinata dalle norme sulla volontaria giurisdizione.

Tutti gli atti sono segreti sotto pena delle sanzioni previste dagli articoli 326 e 622 del Codice penale.

ART. 21.

È vietato all'Ufficiale dello stato civile rilasciare copia integrale dell'atto di nascita del legittimato per adozione, salvo autorizzazione speciale rilasciata dal Procuratore della Repubblica su domanda di chi ne comprova il legittimo interesse.

NORME TRANSITORIE

ART. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli adottati o affiliati o ai minori dati in affidamento che al momento dell'affidamento o dell'adozione o dell'affiliazione erano di età inferiore agli otto anni e ricorrevano o ricorrono per i legittimanti per adozione le condizioni che regolano la legittimazione per adozione sempreché i legittimandi per adozione risultino, al momento dell'emanazione del decreto di legittimazione per adozione, non riconosciuti.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il Tribunale per i minorenni può pronunciare la legittimazione per adozione di cui al comma precedente se la differenza di età fra legittimando e legittimanti per adozione è di almeno 16 anni o superiore ai 45 anni.

Il legittimando che ha compiuto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se ha compiuto gli anni 18 deve dare il proprio consenso.

È necessario, altresì, l'assenso del coniuge del legittimando per adozione.

Per i minori legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori.

Per gravissimi motivi la Corte di appello può sostituire la propria autorizzazione con decreto motivato in camera di consiglio.

Gli effetti della legittimazione per adozione di cui ai precedenti comma decorrono dalla data della pronuncia.

Competente per quanto sopra previsto è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del legittimando per adozione.

ART. 2.

Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, i figli naturali non riconosciuti, di età inferiore ai cinque anni, vengono dichiarati in stato di adottabilità ai sensi del primo comma dell'articolo 7.

La presente legge entra in vigore dopo 180 giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.